



**Testi a cura di Licia Rita Roselli, Direttrice Agesol**

Associazione Agesol Agenzia di Solidarietà ONLUS

Via Boiardo 8 - 20127 Milano -

Tel. 028976.3968

Fax 028976.3966

E mail

[infopoint@agesol.it](mailto:infopoint@agesol.it) per le imprese

[infodet@agesol.it](mailto:infodet@agesol.it) per familiari e ex detenuti

<http://www.agesol.it>

## **Il Lavoro**

L'art. 1 della Costituzione Italiana sancisce che: **"l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro"**.

L'art. 4 stabilisce che: **"La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto"**.

L'art. 35 prevede che: **"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori (...)"**.

La Costituzione Italiana inoltre all'art. 27 **esplicitamente prescrive che la pena irrogata ad un condannato deve tendere essenzialmente ai fini rieducativi**. Uno strumento indispensabile per raggiungere questo scopo è senza dubbio il lavoro.

### **Il ruolo del Lavoro nella Riforma dell'Ordinamento Penitenziario**

Nella riforma penitenziaria del '75, cioè il complesso delle norme che regolano l'esecuzione della pena detentiva (Ordinamento Penitenziario Legge 354/75), il lavoro diventa un elemento cardine dell'esecuzione della pena, perché diretto a promuovere il reinserimento sociale del detenuto: per questo non deve avere carattere afflittivo e deve essere organizzato secondo metodi analoghi a quelli del lavoro nella società *libera*. Il detenuto **può lavorare all'interno del carcere** (intramurario) o **all'esterno** (extramurario). Per lavorare all'esterno il detenuto può essere **ammesso ad una misura alternativa**, ovvero ad una forma di esecuzione della pena diversa da quella condotta interamente all'interno del carcere. La legge favorisce le imprese che assumono detenuti concedendo agevolazioni fiscali e contributive.

### **Le "misure alternative" alla pena del carcere**

**Le principali misure alternative** alla detenzione, che consentono al condannato di lavorare all'esterno sono: **l'affidamento in prova al Servizio Sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà**.

*Pur non rientrando tra le misure alternative*, va ricordato **il lavoro all'esterno** (art. 21 O.P) **disposto dalla Direzione del carcere**, che permette al detenuto di lavorare per alcune ore della giornata all'esterno del carcere.

### **L'inserimento lavorativo del detenuto o persona ristretta nella libertà**

**Il lavoro** è uno degli elementi del *trattamento* (percorso di rieducazione) attraverso cui si attua il reinserimento sociale della persona detenuta secondo l'Ordinamento Penitenziario.

Possono lavorare e quindi entrare in un percorso di inserimento lavorativo:

- **All'interno del carcere:** tutti i detenuti, sia in attesa di giudizio, sia in espiazione di pena ovvero *definitivi* (il lavoro intramurario può essere svolto sia per imprese/cooperative, sia per l'Amministrazione Penitenziaria, *i cd. lavori domestici*)
- **All'esterno del carcere:** i detenuti con condanna "definitiva" per i quali l'équipe degli operatori penitenziari abbia formulato una prognosi favorevole sulla possibilità di reinserimento nell'ambiente sociale.

## **L'assunzione di un detenuto segue le stesse procedure previste per le persone libere**

- Il detenuto, tranne casi o mansioni particolari, difficilmente può svolgere lavoro notturno; per il lavoro a turni, questi devono essere previsti dalla misura alternativa e programmati almeno con una settimana di anticipo.
- Continuità di lavoro: il detenuto si assenta solo per malattia, che viene comunicata con certificazione medica, o per svolgere colloqui con gli operatori penitenziari e/o con il Magistrato.
- Il lavoro temporaneo deve essere programmato in modo da non comportare lunghi periodi di inattività.

## **Per l'assunzione vera e propria (o attraverso gli strumenti di mediazione al lavoro)**

- È necessaria una richiesta nominativa, rivolta alla Direzione del carcere, che contenga i dati indispensabili per la formulazione del programma di trattamento: mansione svolta, qualifica, luogo dell'attività lavorativa, giorni ed orari di lavoro (con la specificazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario), modalità di consumazione dei pasti.
- L'inizio dell'attività lavorativa avviene dopo l'approvazione da parte del Giudice del Tribunale di Sorveglianza; eventuali variazioni delle prestazioni possono intervenire dopo l'approvazione del Giudice stesso.

## **Il rapporto di lavoro**

- Al detenuto può applicarsi qualsiasi tipo di contratto previsto dalla normativa vigente.
- La retribuzione del soggetto ristretto dovrà essere inviata alla direzione del carcere nelle modalità stabilite da ogni Istituto. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata al lavoratore detenuto.
- Il detenuto ha diritto a percepire gli assegni famigliari, se documenta la presenza di coniuge e/o figli a carico.
- Il datore di lavoro potrà beneficiare degli sgravi fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti.

## **Diritti e doveri del lavoratore detenuto**

- Durante le ore passate all'esterno del carcere il detenuto dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel programma di trattamento predisposto dalla Direzione. La violazione delle prescrizioni comporta la sospensione del programma, e quindi l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa, ma non ha alcuna conseguenza diretta per il datore di lavoro.
- Il detenuto è soggetto a tutte le normative vigenti in materia di lavoro.
- Il personale addetto al controllo può effettuare visite saltuarie per verificare la presenza del detenuto sul luogo di lavoro, tale attività viene svolta senza interferire nello svolgimento dell'attività lavorativa e con la dovuta discrezione.
- È utile, comunque, la tempestiva comunicazione in merito ad eventuali ritardi, assenze o sul rendimento dell'attività svolta, contattando gli operatori dei servizi di mediazione lavorativa/sociale e/o dell'amministrazione penitenziaria

## **L'assunzione**

### **Comportamenti vietati**

All'atto dell'assunzione, **al datore di lavoro sono vietati i seguenti comportamenti:**

- indagine sulle opinioni politiche, religiose o sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità del lavoratore
- discriminazione tra uomini e donne
- assunzione di lavoratori prima che questi abbiano superato il limite minimo di età previsto dalla legge, variabile a seconda del tipo di contratto applicato, di mansione o di lavoro prestato
- indagini sulla sieropositività
- la richiesta di certificato penale, ai fini dell'assunzione

### **Fonti normative: Statuto dei Lavoratori, Legge 300 del 20 maggio 1970**

Art. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. - E' fatto divieto al datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.

**I criteri per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni** sono disciplinati dal D.P.R. 9/5/1984 n. 487. Tale normativa, all'art. 2 (requisiti generali) vieta

l'accesso al pubblico impiego "a coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/19557 n. 3" .

La Pubblica Amministrazione ha l'interesse a richiedere il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, per effettuare le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle succitate condizioni di legge per l'accesso al pubblico impiego, utilizzando, inoltre, anche le dichiarazioni sostitutive dell'interessato.

L'esistenza dei carichi pendenti può essere quindi valutata da parte dell'Amministrazione al solo fine di conoscere la tipologia dei reati per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, nell'ipotesi in cui si abbia una sentenza di condanna prima del perfezionamento degli atti necessari all'assunzione in ruolo. Infatti, la sola esistenza di carichi pendenti non può pregiudicarne l'assunzione, in quanto non esiste alcuna norma di legge che faccia esplicito riferimento a tale condizione preclusiva. Solo a seguito dell'avvenuta condanna ed in relazione alla tipologia di reato, l'Amministrazione adotterà gli atti conseguenti secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. (L. 97/2001 - rapporto tra procedimento penale e disciplinare). Inoltre, la valutazione delle eventuali condanne penali a carico dell'interessato potranno essere valutati autonomamente dall'amministrazione "i fatti posti a base della sentenza, onde desumerne il giudizio circa l'idoneità morale e l'attitudine ad espletare l'attività di pubblico impiegato, a nulla rilevando, a tale effetto, che i fatti di cui sopra integrino un reato per il quale, ai sensi dell'art. 85 t.u. imp. civ. St., è prevista la sanzione disciplinare della destituzione dall'impiego o ne è impedita l'assunzione" (Cons. Stato Sez.VI 27 dicembre 2000, n. 6883)

### **Visite mediche preassuntive**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di far sottoporre a visita medica il personale da adibire a particolari lavorazioni e in generale i fanciulli e gli adolescenti.

Nei casi previsti dai contratti collettivi il datore ha la facoltà di far sottoporre il lavoratore a visita medica preassuntiva, al fine di valutarne l'idoneità fisica in relazione alle mansioni da affidare. La visita medica deve essere effettuata presso strutture sanitarie pubbliche e non semplicemente da medici privati di fiducia.

### **Lettera di assunzione**

Una volta che le parti si sono accordate sulle mansioni da svolgere, il datore di lavoro prepara una lettera di assunzione, una copia della quale resta al lavoratore.

La lettera di assunzione contiene le seguenti indicazioni:

- data di inizio del rapporto di lavoro
- luogo di lavoro
- categoria, livello di retribuzione
- durata dell'eventuale periodo di prova

**Per la stipulazione del contratto di lavoro, invece, non è richiesta una forma particolare.**

### **Patto di prova**

All'inizio del rapporto di lavoro è previsto un periodo di prova, per dare la possibilità ai datori di lavoro di valutare la capacità professionale dei lavoratori assunti (o la loro propensione per quel particolare lavoro nel caso, ad esempio, degli apprendisti) e per dare la possibilità ai lavoratori di rendersi conto del tipo e delle condizioni di lavoro. Il periodo di prova può variare dagli 8 giorni ai sei mesi. Generalmente la durata è stabilita dai contratti nazionali di lavoro.

Per avere efficacia il patto di prova deve essere per iscritto e firmato dal lavoratore. In caso contrario l'assunzione si intende perfezionata fin dal primo momento. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può risolvere, anche unilateralmente e senza preavviso, il rapporto di lavoro.

### **Assegnazione della qualifica**

I lavoratori subordinati sono divisi in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati, operai.

Il lavoratore, in linea di principio, deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Il datore di lavoro ha il potere di adibirlo a mansioni diverse, ma soltanto se sono "equivalenti alle ultime effettivamente svolte" dal lavoratore.

Il lavoratore non può venire spostato a mansioni di qualifica inferiore né gli può essere corrisposta una paga minore. Se viene compiuto un abuso di questo tipo, bisogna rivolgersi al sindacato.

Se si viene spostati a mansioni superiori, dopo tre mesi dall'inizio del nuovo lavoro spettano qualifica e paga corrispondenti. Non occorre che i tre mesi siano continuativi: possono essere ottenuti anche sommando più periodi di tempo.

## Gli strumenti di mediazione al lavoro

Le ASL e i Comuni hanno il compito di promuovere iniziative per realizzare progetti individualizzati d'integrazione lavorativa. Gli strumenti che consentono di supportare ogni inserimento sono molteplici e possono essere modulati da parte dei Servizi Pubblici Territoriali, secondo le specifiche situazioni della persona e dell'azienda, questi servizi e recentemente anche i Servizi Privati convenzionati, in raccordo con gli Uffici Educatori degli Istituti Penitenziari e con UEPE, si occupano dei contatti con le aziende esterne, progettando i singoli percorsi d'inserimento e fornendo il necessario supporto alla persona ed all'impresa.

I principali strumenti sono:

- il tirocinio formativo, stage di breve durata (un paio di mesi) che consente di verificare sul campo le competenze lavorative della persona e le capacità di adattamento alle regole della vita esterna. Non sono previsti corrispettivi economici ma solo le coperture assicurative.
- il tirocinio lavorativo, consente di apprendere sul luogo di lavoro abilità professionali. La durata è variabile (min. un mese/max dodici mesi), il tirocinante percepisce un contributo economico (importo circa € 300) erogato dal Servizio e a carico degli Enti Locali.
- la borsa lavoro è finalizzata a costituire il rapporto di lavoro al termine del percorso di formazione in azienda. Può durare da tre a max dodici mesi. Il borsista riceve un contributo (variabile secondo il servizio che lo eroga e la durata della settimana lavorativa € 250/450 mensili) sempre a carico del Servizio, in molti casi sono anticipati dall'impresa.

## Lavoro detenuti extracomunitari privi di permesso di soggiorno

Un'attenzione specifica, nell'ambito dell'esecuzione penale, è riservata al fenomeno dei **detenuti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ma obbligati da un provvedimento giurisdizionale a permanere sul territorio italiano** e a svolgere un'attività lavorativa alternativa alla pena detentiva da scontare (detenuti assegnati al lavoro esterno, in regime di semilibertà, in affidamento al servizio sociale, in libertà condizionata, in libertà vigilata).

Tre sono le circolari essenziali sul tema, che muovono tutte da un presupposto comune: **la detenzione costituisce di per sé una condizione di soggiorno "obbligatorio", cioè legittima autonomamente la permanenza sul nostro territorio e la connessa attività lavorativa a prescindere dal possesso di altro titolo.**

La [circolare n. 27 del 15 marzo 1993](#), Ministero del Lavoro - Direzione generale per l'impiego, dopo aver fissato il principio sopra menzionato, indica in modo puntuale i vari passaggi della procedura di avviamento al lavoro dei detenuti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, realizzabile grazie a un apposito atto rilasciato dagli uffici provinciali del lavoro e valido solo fino al termine della misura alternativa.

Nello stesso senso vanno la [circolare del 12 aprile 1999](#), Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e la [lettera circolare 0444878 del 14 gennaio 2002](#), sempre proveniente dal D.A.P. Con la prima si precisa che, ai fini del rilascio del codice fiscale ai detenuti e agli internati extracomunitari, non occorre il possesso del permesso di soggiorno e che la mancanza di un valido documento può essere superata con la presentazione della richiesta di codice fiscale da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato. Con la seconda circolare viene eliminato ogni dubbio residuo circa la sussistenza del diritto agli assegni familiari per i detenuti extracomunitari lavoranti. Qualora vi siano incertezze sui dati riguardanti gli eventuali familiari a carico dei lavoratori detenuti, spetta alla competente amministrazione contattare i rispettivi consolati per effettuare le necessarie verifiche.

### Circolari

- Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Impiego - [Circolare n. 27 del 15.03.1993](#)  
**Oggetto: detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno, semiliberi, affidati al servizio sociale, in libertà condizionata, in libertà vigilata**  
*Apposita procedura di avviamento al lavoro:* i detenuti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, ma obbligati da una decisione giurisdizionale a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa alternativa alla pena detentiva, sono

destinatari di un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli uffici provinciali del lavoro.

*Datori di lavoro:* sono tenuti a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi.

- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Circolare n. 547671/10 del 12 aprile 1999

**Oggetto: detenuti extracomunitari - avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale**

*Rilascio codice fiscale:* non occorre il possesso del permesso di soggiorno, dal momento che lo spazio di detenzione costituisce già di per sé una condizione di soggiorno obbligatorio.

*Mancanza di un valido documento:* il fatto che lo straniero detenuto sia stato sottoposto a procedimento penale e soggetto a condanna implica, di per sé, il superamento di ogni dubbio circa la sua identità. Pertanto la mancanza di un valido documento può essere superata tramite la presentazione della richiesta di codice fiscale, intestato al detenuto, da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato.

- Ministero dell'Interno - [Circolare del 2 dicembre 2000](#)

**Decreto del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 - Art. 39 comma del D.P.R. 394 /1999. Quesito Permesso di soggiorno per "motivi di giustizia"**

Con questa circolare il Ministero dell'Interno respinge la tesi della convertibilità dei permessi di soggiorno per motivi di giustizia e per attesa riconoscimento asilo in permessi per lavoro subordinato. In particolare si spiega che per quanto riguarda i cittadini stranieri detenuti, ammessi alle misure alternative previste dalla legge, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituisce ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.

- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Circolare 0444878 del 14 gennaio 2002

**Oggetto: assegni familiari dovuti ai detenuti lavoratori extracomunitari**

Richiamando la circolare n. 27 del 15 marzo 1993, Ministero del Lavoro, e la circolare n. 547671/10 del 12 aprile 1999, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, viene confermata la necessità di applicare puntualmente il diritto agli assegni familiari per i detenuti extracomunitari lavoratori. Nel caso di certificazioni incomplete sui dati dei familiari a carico dei detenuti, spetta all'amministrazione competente contattare i rispettivi Consolati per espletare le necessarie verifiche.

# Lo stato di disoccupazione ovvero la dichiarazione di Disponibilità al Lavoro (ex iscrizione alle liste del collocamento) I Servizi per incontro domanda/offerta di lavoro

## Per stato di disoccupazione s'intende la posizione di colui che risulta:

- privo di lavoro;
- immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
- immediatamente disponibile a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione proposto dal Centro per l'Impiego.

I servizi dei Centri per l'Impiego della Provincia o delle Agenzie private accreditate sono destinati a chi è in cerca di occupazione se rientranti in una delle seguenti categorie:

- **adolescenti**, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
- **giovani**, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea;
- **disoccupati di lunga durata**, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- **inoccupati di lunga durata**, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- **donne in reinserimento lavorativo**, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

## DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per dimostrare lo stato di disoccupazione ci si deve presentare presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale sei domiciliato (o presso Agenzia privata accreditata) per rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione permetterà di usufruire dei servizi che i Centri per l'Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata.

## PERDITA STATO DI DISOCCUPAZIONE

Si perde lo stato di disoccupazione in caso di:

- reddito annuale lordo superiore a Euro 7500 o 4500 se lavoratore autonomo
- mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione da parte del Centro per l'Impiego;
- rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (interinale) con durata del contratto superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, che saranno stabiliti dalla Regione Lombardia;
- accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani.

Se si deve dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è **sufficiente un'autocertificazione**, così come previsto dall'art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo n.181/2000, così come modificato dal Dlgs. 297/02.

**Attenzione:** se ci si presenta al Centro per l'Impiego (o struttura privata accreditata) e la persona è appena uscita dal carcere è bene portare con sé la dichiarazione che certifica il periodo di detenzione trascorso, così potrà essere riconosciuto detto periodo ai fini della maturazione dello stato di disoccupato di lunga durata (vale anche per chi ha lavorato in carcere, basta che non si superino i massimali di reddito stabiliti, vedi sopra).

E' importante memorizzare la data di inserimento nel database della Provincia mediante dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa perché, in caso di richiesta di indennità di disoccupazione da presentare all'INPS, si dovrà indicarla sul modello di autocertificazione.

## Agevolazioni alle imprese: normativa nazionale

### AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 407/1990

Le imprese, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato anche part-time di lavoratori disoccupati di lunga durata, usufruiranno di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi. Per le Aziende artigiane le imprese operanti nei territori del mezzogiorno il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi per 36 mesi (art. 8 comma 9 Legge 407/90).

Pertanto, tale agevolazione può essere applicata anche a tutte le assunzioni a tempo indeterminato di detenuti od internati ovvero ammessi al lavoro all'esterno (art.21 O.P.) che possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi". Tale requisito viene posseduto nel caso in cui il soggetto interessato abbia fornito la sua disponibilità al lavoro presso un Centro per l'Impiego o struttura privata accreditata (D. Lgs 181/00, come modificato dal D. Lgs 297/02). E' opportuno ricordare che i destinatari di provvedimento di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, se possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato di lunga durata", potranno essere assunti in base all'art. 8 comma 9 L. 407/90 su loro richiesta ad effettuare attività lavorativa presentata all'Autorità Giudiziaria precedente.

#### COME ACCEDERE AL BENEFICIO:

- **Comunicare l'assunzione:** al lavoro all'interno o all'esterno dell'istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL ecc.
- **Comunicare l'assunzione all'istituto penitenziario:** l'impresa che assume lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) comunicherà l'assunzione all'Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto è detenuto.

#### Si ricorda che l'art. 19 della Legge 56/87 prevede:

*"2- I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e d'internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione".*

Il Ministero del Lavoro, su quesito della C.R.I. della Lombardia del 11/5/99 "in materia di incidenza dell'effettuazione di lavoro domestico all'interno dell'istituto penitenziario sulla maturazione dell'anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione", in data 1/12/99 così rispondeva "si condivide la soluzione secondo cui, ricorrendone le condizioni, il lavoro svolto dal detenuto nell'istituzione carceraria, può consentire la maturazione dell'iscrizione nella lista di disoccupazione di lunga durata".

### AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA C.D. "LEGGE SMURAGLIA" Legge 193/2000

#### SGRAVI FISCALI

**(Credito mensile d'imposta per ogni lavoratore assunto, pari a € 516.46)**

#### Beneficiari sono le imprese (pubbliche o private) o cooperative sociali:

- a) che assumono quali lavoratori dipendenti detenuti internati e in art. 21 O.P., ovvero ammessi al lavoro esterno
- b) che svolgono attività di formazione a detenuti internati e in art. 21 O.P. se al termine della formazione è prevista l'assunzione (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali)
- c) che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità a detenuti ed internati da impiegare in attività lavorativa gestite in proprio dall'Amministrazione Penitenziaria (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali)

Modalità di assunzione:

- a) L'assunzione dovrà essere un contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni ed il trattamento economico non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro
- b) L'assunzione può essere anche con contratto di lavoro "a tempo parziale"
- c) Spetta il beneficio anche per lo svolgimento di attività formativa della professionalità dei detenuti ed internati da impiegare anche in attività gestite in proprio dall'Amministrazione Penitenziaria (art. 2 comma 1b D.M. 87/2002) o per svolgimento attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati esclusivamente finalizzata all'assunzione degli stessi (art. 2 comma 1a D.M. 87/2002)
- d) L'agevolazione è cumulabile con altri eventuali benefici, ad esempio con l'incentivo di cui all'art. 7 della legge 388/2000 (art. 5 comma 3, D.M. 87/2002)

- e) Per accedere al beneficio occorre **compilare il modello F24 – Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è il n. 6741 denominato "credito di imposta – agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti" (il codice tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della sezione erario del modello F24)**
- f) Il credito di imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto (se la persona è stata assunta già durante la detenzione)
- g) Il credito d'imposta **NON spetta per i condannati ammessi alle misure alternative** (art. 47, 47 bis, 47-ter, 48 legge 354/75), ma solo per detenuti reclusi e/o detenuti ammessi al lavoro esterno (ex art. 21 legge 354/75)
- h) Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 96 e 109 DPR 917/86.

### **SGRAVI CONTRIBUTIVI**

**(riduzione aliquota complessiva della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria)**

**Beneficiari sono le cooperative sociali** che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici anche giudiziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno (art.21 O.P.) o alle misure alternative alla detenzione **Beneficio** ovvero le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale sono ridotte:

- dell' 80% per i detenuti ed internati, condannati ammessi al lavoro all'esterno (D.L. 9.11.2000)
- del 100% per internati ammessi alle misure alternative (art. 4, comma 3, legge 381/91)

Non spetta lo sgravio per le attività formative

### **Beneficio per altre aziende pubbliche o private (art. 2 L. 193/00)**

- dell'80% per i detenuti ed internati purché organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti Penitenziari, impiegando persone detenute o internate (non spetta lo sgravio contributivo per gli internati alle misure alternative né per i detenuti ammessi al lavoro esterno, art. 21).

La misura degli sgravi contributivi viene definita periodicamente con Decreto. Detta riduzione delle aliquote contributive è stata definita nella misura dell'80% dal Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Per quanto riguarda gli anni successivi permane de facto quanto definito nel Decreto del 2001, così come la copertura finanziaria annuale.

### **COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI**

La legge 193/2000 all'articolo 5 prevede anche che le amministrazioni penitenziarie centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o soggetti pubblici o privati interessati (ad aprire lavorazioni all'interno degli Istituti).

Nelle convenzioni sono disciplinati l'oggetto, le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo.

## Legislazione Regione Lombardia

### LEGGE REGIONALE N° 1/1999

#### POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO

##### **Art. 1. Finalità.**

La presente legge disciplina le funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed agli enti locali ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti ad integrare i servizi per l'impiego resi sul territorio, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 2 attraverso: (..) d) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni nella definizione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

##### **Art. 2. Funzioni e compiti della Regione.**

La Regione esercita funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento, programmazione e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, nel quadro delle politiche attive del lavoro deliberate dalla Regione stessa.

2. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di appropriati interventi diretti ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento: a) all'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; b) alla valorizzazione di nuove occasioni di lavoro d'impresa, autonomo ed indipendente; c) [all'inserimento al lavoro dei soggetti disabili e svantaggiati](#); (..)

##### **Art. 9 (modificato con la Legge Regionale 22/2006) (Agenzia Regionale per il lavoro e centri per l'impiego).**

1. Con l'obiettivo di collaborare al raggiungimento dell'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive per il lavoro e politiche formative è istituita l'Agenzia Regionale per il lavoro.

##### **Art. 10. Misure di politiche attive del lavoro.**

La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per l'impiego ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, sono finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale. (..) d) **sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli**

6. Per sostenere i lavoratori in difficoltà occupazionale sono definiti i seguenti interventi: a) [sostegno all'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro attraverso incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati di lunga durata, \(..\) per l'attuazione degli interventi \(..\), possono essere concessi contributi alle imprese anche per l'assunzione a tempo parziale, con orario non inferiore alla metà dell'orario definito dal CCNL di riferimento; \(..\)](#)

a) erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di: (..)

2 - [tossicodipendenti ed alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle aziende sanitarie locali;](#)

3 - [ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria](#)

### LEGGE REGIONALE N. 13/2003

#### PROMOZIONE ALL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE.

**Art. 1 (Finalità)** La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva (..), delle parti sociali, delle istituzioni, (..) delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla Legge Regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

**Articolo 10 (Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate)** Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla Legge Regionale 1/1999. [Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.](#)

### LEGGE REGIONALE N. 22/2006

#### IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA.

##### **Art. 1 (Obiettivi e Finalità)**

1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (...).

4. La Regione persegue le finalità attraverso: c) la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

#### **Art. 2 (Competenza della Regione)**

1. Competono alla Regione: a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro. B) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e il raccordo tra gli operatori pubblici e privati.

#### **Art. 4 (competenze delle Province)**

1. Competono alle province le funzioni di programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive del lavoro

2. Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative: a) alla gestione e l'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa. b) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione

#### **Art. 12 (La rete degli operatori)**

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati (...)

#### **Art. 35 (fondo regionale per le politiche attive)**

E' istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, nonché le risorse regionali.

### **LEGGE REGIONALE N. 8/2005**

### **DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE LOMBARDIA.**

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.p.r. n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

#### **Art. 7 (Attività di istruzione e formazione)**

1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera. (..)

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, [realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel paese d'origine, in accordo con le autorità locali.](#) (..)

#### **Art. 8 (Attività lavorativa)**

1. La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la Giustizia Minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

2. La Regione, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

3. [La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.](#)

4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

## Assistenza e Previdenza

**Si ricorda a tutti di controllare regolarmente il proprio estratto conto contributivo per assicurarsi che il datore di lavoro (anche l'Amministrazione Penitenziaria) abbia versato regolarmente i contributi maturati durante i periodi lavorativi.**

Dal 1 gennaio 2010 l'INPS ha attivato il nuovo processo di gestione delle **domande di invalidità civile**. Come previsto dal decreto anticrisi, il 78/09 (convertito in legge 102/09) tutte le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dovranno pervenire all'ente esclusivamente per via telematica.

Il nuovo sistema conetterà tutti gli attori del procedimento dai medici certificatori, che compileranno e trasmetteranno via web i certificati dei propri assistiti, agli operatori dell'INPS, che registreranno i dati anagrafici e seguiranno la pratica. Per inoltrare la pratica i cittadini dovranno recarsi da un medico già registrato al sistema, ma potranno monitorare l'iter della loro richiesta collegandosi al portale dei servizi on line dell'INPS ed inserendo un codice di accesso. Questa nuova procedura permetterà di ridurre i tempi di esame di ogni domanda, di combattere gli abusi, e soprattutto di razionalizzare le spese amministrative di gestione.

### INCA - Patronato Cgil per l'assistenza e la previdenza

**Negli istituti penitenziari milanesi è prevista periodicamente una presenza e servizio gratuito da parte degli Operatori INCA CGIL per tutte le pratiche sulla previdenza e l'assistenza.**

Si forniscono informazioni, assistenza, tutela, in sede amministrativa e se necessario in sede giudiziaria, per l'esercizio dei diritti previdenziali, sociali e sanitari.

Lavoratori, pensionati, cittadini, emigrati ed immigrati, possono rivolgersi agli uffici e agli operatori dell'INCA CGIL.

#### Per tutte le prestazioni pensionistiche:

- **pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi**
  - » di vecchiaia
  - » di anzianità
  - » "prepensionamenti" dei lavoratori collocati nei lavori socialmente utili
  - » opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo
  - » assegno ordinario di invalidità
  - » di inabilità
  - » di reversibilità
- **pensioni pubblici dipendenti**
  - » di vecchiaia
  - » di anzianità
  - » "prepensionamenti" dei lavoratori collocati nei lavori socialmente utili.
  - » assegno ordinario di invalidità
  - » opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo
  - » di inabilità
  - » di reversibilità
- **pensioni in regime internazionale**

#### Per tutte le prestazioni previdenziali come:

- **assegno al nucleo familiare**
- **indennità di:**
  - » maternità
  - » malattia

**Per le prestazioni riguardanti:**

- **sostegni al reddito in caso di ristrutturazione aziendale o di perdita del posto di lavoro**
  - » disoccupazione
  - » cassa integrazione guadagni
  - » mobilità
  - » lavori socialmente utili
- **in caso di infortuni e malattie professionali**
  - » Salute e sicurezza sul lavoro, assicurazione contro infortuni e malattie professionali
  - » Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
  - » Le prestazioni
  - » La rendita per inabilità permanente
  - » La revisione della rendita per danno permanente
  - » Infortunio in itinere
  - » Rendita per morte
  - » Il danno biologico
- **ed inoltre per l'assegno sociale**

**Milano, agosto 2010**